

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – esito negativo.

Il sottoscritto dott. Davide Vighi, nato a Milano il 15/09/1973, C.F. VGHDVD73P15F205F, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca, P.IVA 01397660190, avente sede legale in Piazza Duomo n.25 a Crema (CR)

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

RICHIAMATO il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 10.12.2021;

CONSIDERATO che il D.lgs. 175/2016 individua, tra i soggetti interessati alla rilevazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2020 e alla comunicazione dell'esito della stessa, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale;

PRESO ATTO che l'Azienda ricade tra i soggetti tenuti ad effettuare la rilevazione annuale delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 così come previsto dalle "Linee guida" rilasciate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

PRESO ATTO che l'Azienda, alla data del 31 dicembre 2020, non deteneva partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal T.U.;

PRESO ATTO, inoltre, che l'Azienda, alla data del 31 dicembre 2020, non deteneva rappresentanti in organi di governo di società ed enti;

PRESO ATTO che l'Azienda, alla data del 31 dicembre 2020, non deteneva partecipazioni in soggetti diversi da società;

RILEVATO che le Amministrazioni che non detenevano, alla data del 31 dicembre 2020, alcuna partecipazione in società, sono comunque tenute a comunicare l'esito della ricognizione, in questo caso negativo, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014;

VISTO lo Statuto dell'Azienda;

ATTESTA

- 1) **DI ACCERTARE** che l'Azienda Speciale alla data del 31 dicembre 2020 non possiede alcuna partecipazione;
- 2) **DI ACCERTARE** che l'Azienda Speciale alla data del 31 dicembre 2020 non deteneva rappresentanti in organi di governo di società ed enti;
- 3) **DI ACCERTARE** che l'Azienda Speciale alla data del 31 dicembre 2020 non possiede alcuna partecipazione in soggetti diversi da società;
- 4) **DI DISPORRE** che la presente attestazione sia pubblicata sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;
- 5) **DI DARE ATTO** che l'esito della ricognizione di cui alla presente attestazione, sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo.

Crema, 22/03/2022



COMUNITÀ SOCIALE
CREMASCA
a.s.c.
DIRETTORE
Dott. Vighi Davide